

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Quadriennio 2023/2026 - n. 109

Seduta ordinaria del 17/2/2026

L'anno **2026**, il giorno **17** del mese di **febbraio**, convocato mediante regolare avviso per le ore **13,00** nella sala riunioni dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Palazzo di Giustizia al Viale Santa Panagia n. 109, si è riunito con modalità mista il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, composto dai Signori:

		presente	entra ore	esce ore	rientra ore	assente
Avv. Antonio Randazzo	Presidente	X				
Avv. Alessandra Formisano	Vicepresidente		13.34			
Avv. Domenico Laface	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Sofia Amoddio	Consigliere	X				
Avv. Salvatore Belfiore	Consigliere	X		15.55		
Avv. Vito Antonio Brunetto	Consigliere	X		16.04		
Avv. Maurizio De Benedictis	Consigliere	X				
Avv. Umberto Di Giovanni	Consigliere		15.16			
Avv. Coletta Dinaro	Consigliere	X		15.15		
Avv. Elena Finocchiaro	Consigliere	X				
Avv. Matilde Lipari	Consigliere	X				
Avv. Elisa Micciché	Consigliere	X				
Avv. Adriana Quattropani	Consigliere					X
Avv. Paolo Signorello	Consigliere		15.02			
Avv. Sebastiano Mallia	Consigliere Segretario	X				

per le determinazioni da assumere sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

trasmesse con integrazioni via e-mail in data 11/2/2026:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Cancellazione Registro Praticanti Abilitati per scadenza patrocinio ferma restando l'iscrizione al Registro Praticanti;**
- 3. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda;**
- 4. Rilascio certificato iscrizione albo cassazionisti;**
- 5. Avv. OMISSIS C.D.D. delibera esecuzione decisione e radiazione Proc. 248/24 RG. COO - decisione 40/2025;**
- 6. Gratuito patrocinio - Richiesta da parte dei magistrati di copia della prova di invio da parte**

del COA della delibera di ammissione al gratuito patrocinio all'agenzia delle entrate;

7. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio;
8. Istanze patrocinio a spese dello stato in materia stragiudiziale - istanze di liquidazione (art. 6 d.m. 1.8.2023);
9. Riordino Disciplina Difensori D'ufficio - Richiesta permanenza;
10. Formazione continua - Richiesta Accreditamento eventi;
11. Formazione continua - Richiesta Riconoscimento crediti;
12. Formazione Continua - Programma offerta formativa - primo semestre 2026 - e approvazione preventivi spesa;
13. Avvio del procedimento di cancellazione Avvocati per mancanza di requisiti ex art.17 comma 9 e art. 21 Legge 247/2012;
14. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza, dei requisiti ex art. 17 comma 9-12 L. 247/2012 e superamento del periodo di pratica;
15. Richiesta agli enti comunali della Provincia di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa - alla Regione Siciliana - all' A.S.P. di Siracusa - alla Sovrintendenza- al CIAPI - Consorzio Asi - all'INDA - alla Prefettura e altri enti di conoscere se presso di loro risultano essere dipendenti soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o soggetti che utilizzano il titolo di Avvocato. - Riscontro ns. nota del 27.05.2025 - Sollecito del 13.10.2025 e del 27.01.2026.

Il Presidente, avv. **Antonio RANDAZZO**, constatata la presenza dei Consiglieri per il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore **13.22**.

Risultano assenti i Consiglieri: **Avv. Adriana QUATTROPANI**;

Si collegano da remoto, previo invio del link sulla piattaforma Zoom i Consiglieri: avv. **Vito Antonio BRUNETTO**; avv. **Sofia AMODDIO**; dalle ore **13.56** avv. **Coletta DINARO**.

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Esposto nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dell'esposto inoltrato **dall'avv. OMISSIS** nei confronti dell'**avv. OMISSIS**.

Il Consiglio,

DISPONE

Sempre ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'**avv. OMISSIS**

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.24.

Esposto nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dell'esposto inoltrato **dalla sig.ra OMISSIS** nei confronti dell'**avv. OMISSIS**.

Il Consiglio,

DISPONE

Sempre ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'avv. **OMISSIS**.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.25.

Convocazione dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce della lettera dell'avv. **OMISSIS** con la quale la stessa esprime tutto il proprio rammarico e le proprie scuse per l'iniziativa di promozione della sua attività professionale sottoposta all'attenzione del Consiglio, rilevando che è stata un'iniziativa di chi l'aiuta a gestire la sua pagina social e che il contenuto è stato tempestivamente rimosso.

Convocazione dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dei video (c.d. 'reel') pubblicati sui social network dall'avv. **OMISSIS** relativo alla sua attività professionale;

ritenuta la comunicazione inoltrata agli iscritti in data 4/11/2025;

Il Consiglio,

DISPONE

che il Presidente voglia convocare l'avv. **OMISSIS** per gli opportuni chiarimenti.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.33.

Elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense

Delibera n. 2026/02/17_01

Il Presidente rappresenta che con comunicazione del 16/2/2026 a mezzo PEC il Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2027-2030, da svolgersi nel periodo che decorre dal 5/10/2026 al 9/10/2026, dalle ore 9.00 con chiusura finale delle operazioni alle ore 13.00 del 9 ottobre;

ritenuto che occorre procedere entro il termine massimo di gg. 10 dalla comunicazione dell'indizione delle elezioni a costituire la Commissione Elettorale Circondariale composta da un Presidente e quattro membri effettivi con due supplenti;

Il Presidente propone di comunicare quanto sopra a tutti gli iscritti affinché possano dare la loro disponibilità a formare la suddetta commissione facendo pervenire manifestazione d'interesse, entro il termine massimo di venerdì 20/2/2026;

DELIBERA

di comunicare quanto sopra a tutti gli Iscritti, mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Ordine e attraverso newsletter, affinché possano dare la loro disponibilità a formare la suddetta commissione facendo pervenire manifestazione d'interesse, entro il termine massimo di venerdì 20/2/2026;

di fissare la **seduta straordinaria del 23 febbraio 2026, ore 10.00**, per la costituzione della Commissione Elettorale Circondariale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.39.

2. Cancellazione Registro praticanti abilitati per scadenza patrocinio ferma restando l'iscrizione al Registro Praticanti

Delibera n. 2026/02/17_02

Il Consiglio,

visto il fascicolo personale **OMISSIS**, iscritto al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 19/11/2019;

rilevato che in data 19/11/2025 è da intendersi scaduta, in capo alla stessa, l'abilitazione al patrocinio avanti i Tribunali e i Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Catania, concessa alla detta Praticante con delibera emessa da codesto Ordine in data 06/10/2020;

rilevato che, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione *ratio temporis* la normativa di cui al R.D.L. 1578/1933, essendo il tirocinio del **Dott. OMISSIS** in corso alla data di entrata in vigore della riforma di cui alla L. 247/2012 ed al regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 comma 13 L. 247/2012, pubblicato in G.U. in data 16.5.2016;

rilevato che, a mente del disposto di cui all'art. 8 comma 2 del R.D.L. 1578/1933, è individuato un limite temporale di permanenza nell'albo (pari a 6 anni) per la fattispecie di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati, il cui decorso determina immediatamente per il C.O.A. competente il dovere di procedere con rigore alla cancellazione del praticante dall'elenco degli abilitati al patrocinio (cfr. sentenza C.N.F. n. 7/2007; parere C.N.F. n. 66/2017), ferma restando, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina previgente, la permanenza dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati semplici (cfr., Cass. SS.UU., sentenza n. 17761/2008; conforme, C.N.F., sentenza n. 107/2017);

rilevato, in particolare, che il periodo temporale definito di ammissione al patrocinio è previsto in sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel Registro dei Praticanti, a prescindere dal momento nel quale l'interessato si attivi per chiederla effettivamente (cfr., sul punto, *ex multis*, Sentenze C.N.F. n. 3/1997 e n. 106/1997; Circolare C.N.F. n. 5-C/2007 del 22 gennaio 2007; Parere C.N.F. n. 9/2008);

considerato che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio in capo alla **Dott. OMISSIS** è decorsa in data 19.11.2025;

ritenuto tuttavia che risulta scaduto in pari data il periodo di pratica ragione per cui occorre procedere ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma X, lett.b), L.P.;

visti l'art. 4 comma 4 D.M. 70/2016 e l'art. 10 D.M. 178/2016;

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS 2**, il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 19/11/2025;**

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di

iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.18.

3. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda

Delibera n. 2026/02/17_03

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione **dell'Avv. OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.19.

Delibera n. 2026/02/17_04

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

ritenuto che la **Corte costituzionale, con sent. 23 maggio 2025, n. 70**, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione della legge forense che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall'albo, richiesta dallo stesso professionista, in quanto ciò *“si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo”*;

DELIBERA

la cancellazione **dell'Avv. OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.19.

4. Rilascio certificato iscrizione albo cassazionisti

Delibera n. 2026/02/17_05

Il Consiglio,

vista la domanda dei seguenti professionisti:

Avv. OMISSIS

con la quale si chiede il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'Albo Speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori;

vista l'autocertificazione prodotta dai predetti professionisti;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rilascio da parte del Presidente dei rispettivi chiesti certificati.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.20.

5. Avv. OMISSIS - C.D.D. delibera esecuzione decisione e radiazione - Proc. 248/24 RG. COO - decisione 40/2025

Delibera n. 2026/02/17_06

Il **Presidente avv. RANDAZZO** riferisce che, ai sensi degli artt. 62 L. 247/2012 e 32 Reg. C.N.F. n. 2/2014, il **Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania**, con decisione emessa in data 5/12/2025, depositata il 9/12/2025 e **notificata all'interessato in data 17/12/2025**, ha disposto la sanzione disciplinare della radiazione dall'esercizio della professione nei confronti **dell'Avv. OMISSIS**, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Siracusa, esecutiva ex art. 32 comma 2 Reg. C.N.F. **dal 17/1/2026**.

Dell'adozione del suddetto provvedimento è stata data notizia, giusta comunicazione a mezzo p.e.c. **del 18/12/2025 acquisita a prot. 7188/2025**, successivamente integrata **con nota 4/2/2026 acquisita a prot. 623/2026 attinente all'esecutività della stessa decisione**, allo scrivente C.O.A. competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 62, commi I e V, L. 247/2012, art. 34 e 35 del Reg. C.N.F. n. 2/2014 al fine di dare corso senza indugio agli adempimenti ed alle informazioni di cui all'art. 35 commi 3, 4 e 5 Reg. C.N.F. n. 2/2014.

Gli adempimenti di legge da intraprendere sono la comunicazione ai Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Catania; la comunicazione all'interessato della misura; la affissione presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione, a mente dell'art. 35, penultimo comma, del Reg. C.N.F. n. 2/2014 e, infine, la comunicazione a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'Ordine di Siracusa di cui all'art.62, comma V, L. 247/2012.

Il Consiglio,

ritenuto quanto sopra riferito dal Presidente;

letti gli atti pervenuti dal C.D.D. di Catania;

visti l'art. 62 L. 247/2012, gli artt. 34 e 35 Reg. C.N.F. n. 2/2014;

visto l'art. 35 commi 3, 4 e 5 Reg. C.N.F. n. 2/2014;

DELIBERA

di porre in esecuzione la decisione del **Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania**, emessa in data 5/12/2025, depositata il 9/12/2025 e **notificata all'interessato in data 17/12/2025**, divenuta esecutiva **17/1/2026**, con cui è stata disposta la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo degli Avvocati nei confronti **dell'Avv. OMISSIS**, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Siracusa, ex art. 34, comma II, Reg. C.N.F. n. 2/2014;

di disporre, per l'effetto, di effettuare la comunicazione della sanzione disciplinare di cui sopra:

1) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione;

2) a tutti i Consigli dell'Ordine;

3) a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'Ordine di Siracusa;

di affiggere copia della comunicazione presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, di appartenenza dell'iscritto, effettuando opportuna annotazione nella scheda personale dell'avv. **OMISSIS**;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Il presente atto è stato adottato alle ore 14.24.

6. Gratuito patrocinio - Richiesta da parte dei magistrati di copia della prova di invio da parte del COA della delibera di ammissione al gratuito patrocinio all'agenzia delle entrate

Delibera n. 2026/02/17_07

Il Consiglio,

sentito il Presidente;

ritenuto che nessuna ulteriore documentazione è pervenuta dai Colleghi;

DELIBERA

non luogo a provvedere.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.36.

Viene posticipato il punto n. 7.

8. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia stragiudiziale

Vengono verificate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15 *septies* del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 *septies* del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132;

Delibera n. 2026/02/17_08

Il Consiglio,

non essendoci istanze caricate nel sistema SIAMM;

DELIBERA

non luogo a provvedere;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.39.

9. Riordino Disciplina Difensori D'ufficio - Richiesta permanenza

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente alla stessa;

rilevato che la stessa, iscritta all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che la stessa, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente alla stessa;

rilevato che la stessa, iscritto all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che la stessa, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

Delibera n. 2026/02/17_11

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente allo stesso;

rilevato che lo stesso, iscritto all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che lo stesso, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

Delibera n. 2026/02/17_12

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente allo stesso;

rilevato che lo stesso, iscritta all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che lo stesso, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

Delibera n. 2026/02/17_13

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente allo stesso;

rilevato che lo stesso, iscritto all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che lo stesso, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40

Delibera n. 2026/02/17_14

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Salvatore BELFIORE**;

vista la domanda dell'**Avv. OMISSIS** iscritta all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio";

esaminata la documentazione prodotta unitamente allo stesso;

rilevato che lo stesso, iscritta all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che lo stesso, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo **all'Avv. OMISSIS**, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. OMISSIS**.

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.41.

10. Formazione continua - Richiesta Accredimento eventi formativi

Delibera n. 2026/02/17_15

il Consiglio

premesso che la **ADU Associazione Difensori d'Ufficio di Siracusa**, in data 27/1/2026., aveva presentato istanza di accreditamento per un evento formativo sotto forma di un corso da organizzare per la data del **21/2/2026**;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa Miccichè**;

DELIBERA

di non accreditare l'evento per il mancato rispetto del termine di presentazione della relativa istanza;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.42.

11. Formazione continua - Richiesta Riconoscimento crediti

Delibera n. 2026/02/17_16

Il Consiglio,

vista l'istanza formulata dall'interessato ed esaminata la documentazione allegata;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

vista l'istanza dell'**Avv. OMISSIS**, volta al riconoscimento all'**avv. OMISSIS** dei crediti formativi per l'anno 2025 per l'attività prestata quale **Capo Dipartimento Diritto Penale e Procedura Penale della Scuola Forense P.L. Romano dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**;

DELIBERA

di riconoscere all'**avv. OMISSIS** di **nn. 9 crediti formativi in materia ordinaria e n. 3 in materia obbligatoria per l'anno 2025** per l'attività prestata quale **Capo Dipartimento Diritto Penale e Procedura Penale della Scuola Forense P.L. Romano dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**,

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.45.

Delibera n. 2026/02/17_17

Il Consiglio,

vista l'istanza formulata dall'interessato ed esaminata la documentazione allegata;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

vista l'istanza dell'**Avv. OMISSIS, Segretario della Scuola Forense**, volta al riconoscimento all'**avv. OMISSIS** dei crediti formativi per l'anno 2025 per l'attività prestata quale **Capo Dipartimento Diritto Amministrativo della Scuola Forense P.L. Romano dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**;

DELIBERA

di riconoscere all'**avv. OMISSIS** di **nn. 9 crediti formativi in materia ordinaria e n. 3 in materia obbligatoria per l'anno 2025** per l'attività prestata quale **Capo Dipartimento Diritto Amministrativo della Scuola Forense P.L. Romano dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.46.

Delibera n. 2026/02/17_18

Il Consiglio,

vista l'istanza formulata dall'interessato ed esaminata la documentazione allegata;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

vista l'istanza dell'**Avv. OMISSIS, Segretario della Scuola Forense**, volta al riconoscimento dei crediti formativi all'**avv. OMISSIS** per l'anno 2025 per l'attività prestata quale **Capo Dipartimento Diritto Commerciale della Scuola Forense P.L. Romano dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**;

ritenuto che i crediti in questione sono stati già riconosciuti con precedente delibera;

DELIBERA

non luogo a provvedere.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.46.

Delibera n. 2026/02/17_19

Il Consiglio,

vista l'istanza formulata dall'interessato ed esaminata la documentazione allegata;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

vista l'istanza dell'**Avv. OMISSIS**, volta al riconoscimento dei crediti formativi per l'anno 2025 per l'attività prestata nel dipartimento di **Diritto Commerciale della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**,

DELIBERA

di chiedere delucidazioni all'avv. **OMISSIS** in merito all'attività per l'attività prestata nel dipartimento di **Diritto Commerciale della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.46.

12. Formazione Continua - Programma offerta formativa - primo semestre 2026 - e approvazione preventivi spesa

Delibera n. 2026/02/17_20

Il Consiglio,

sentiti i Consiglieri della Commissione Formazione, avv.ti **FORMISANO, MICCICHÈ e FINOCCHIARO**;

in conformità a quanto previsto dall'art 23 del Regolamento CNF per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2014, e successive modificazioni;

vista la delibera del CNF n. 916 del 21 novembre 2025 con cui è stato ridotto per l'anno 2026 il conseguimento di minimo n. 15 crediti formativi, necessari per l'adempimento del relativo obbligo, di cui 3 in materia obbligatoria di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie, conseguibili, anche interamente, in modalità FAD;

ritenuta la proposta del seguente Piano dell'Offerta Formativa relativa al primo semestre 2026, che si propone di garantire agli iscritti l'adempimento dell'obbligo di formazione attraverso la organizzazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi di una serie di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento nelle materie del diritto sostanziale e processuale nei diversi settori di esercizio dell'attività forense sia di stampo generalista che specialistica;

ritenuto che la proposta di POF, semestre I, 2026 è la seguente

1. Data: 13.03.2026

Titolo: "Spazi per una Avvocatura consapevole"

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 2 ordinari.

(in collaborazione con C.P.O.)

2. Data: 20.03.2026

Titolo: "Il Conflitto familiare: strategie e strumenti di deflazione del contenzioso. Negoziazione assistita. Mediazione familiare e coordinazione genitoriale: teoria e prassi a confronto tra difesa e gestione del conflitto".

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 ordinari + 1 in materia obbligatoria.

(in collaborazione con AMI – Movimento Forense)

3. Data: 27.03.2026

Titolo: "I principi generali dei contratti pubblici fra tradizione e novità"

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 crediti in materia ordinaria.

(in collaborazione con Associazione Avvocati Amministrativisti "Armando Corpaci e Michele Messina" di Siracusa)

4. Data: 10.04.2026

"Deontologia dell'Avvocato Penalista"

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 in materia obbligatoria.

(in collaborazione con LaPec e Camera Penale)

5. Data 17.04.2026

Titolo: *“Pensare prima di cliccare”*

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 2 ordinari

(in collaborazione con AIGA)

6. Data: 22.04.2026

Titolo: *“Usura, anatocismo e le patologie dei contratti bancari”*

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 ordinari

7. Data: 7-8-9.05.2026

Evento in collaborazione con Consiglio Nazionale Forense, U.O.F.S., RETE C.P.O..

Luogo: ISISC – Teatro Comunale di Siracusa

8. Data: 15.05.2026

“Tecniche di redazione atto civile e penale”

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 2 ordinari + 1 in materia obbligatoria

(in collaborazione con Scuola forense)

9. Data: 22.05.2026

“Agon – Processo a Creonte”

Luogo: Teatro greco di Siracusa

Crediti: 3 in materia obbligatoria

10. Data: 29.05.2026

“Antiriciclaggio”

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 ordinari

11. Data: 12.06.2026

Titolo: *“L'intangibilità dell'essere umano è il fondamento del diritto internazionale”*

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 2 ordinari

(in collaborazione con Giuristi democratici)

12. Data: 19.06.2026

Titolo: *“Stato di necessità ed omissione di soccorso. Confronto tra obbligo di agire e scriminante – Modulo I”*

Luogo: Biblioteca Ricupero Ordine Avvocati di Siracusa

Crediti: 3 ordinari

(in collaborazione con AIGA)

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di Piano dell'Offerta Formativa relativa al primo semestre 2026, con gli eventi che la compongono;

di disporre la pubblicazione del POF come appena approvato nel sito istituzionale dell'Ordine, nelle bacheche dello stesso Ordine e con comunicazione agli iscritti mediante la newsletter;

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15.08.

Viene accantonata momentaneamente la delibera di approvazione delle spese per gli eventi del POF, alle ore 15.08 e viene trattato il punto n. 7.

7. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio

Consiglieri Relatori: *Avv.ti Sofia Amoddio, Belfiore, Vito Antonio Brunetto, Maurizio De Benedictis; Umberto Di Giovanni, Coletta Dinaro, Elena Finocchiaro, Matilde Lipari; Elisa Miccichè, Adriana Quattropani e Paolo Signorello.*

Il Consiglio,

esaminate le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta, e preventivamente istruite dai relatori,

DELIBERA

di ammettere **nn. 135** esaminate dai Consiglieri Relatori, con l'astensione del Consigliere **Avv. Paolo Signorello nelle istanze nn. 311 e 314 del 2026; Avv. Coletta DINARO nell'istanza n. 243/2026;**

di dichiarare inammissibili le seguenti istanze: **nn. 324/2026, n. 346/2026, nn. 3566/2025 e n. 3089/2025 e n. 2616/2025; n. 382/2026 (incompetenza territoriale); n. 416/2026 (carenza requisito reddituale);**

di rigettare le istanze **nn. 3514/2025; 3646/2025; 3668/2025 e 206/2026;**

di dare atto che ciascun provvedimento seguirà l'ordine e la numerazione assegnati dal sistema 'Iscrivo' della DCS, in uso presso il nostro Ordine.

Le relative delibere sono state adottate all'unanimità dei presenti, con le predette astensioni e nel loro complesso, e sono state dichiarate tutte immediatamente esecutive, alle ore 15.12.

e si ritorna alle comunicazioni del Presidente per trattare il seguente argomento:

Esposto dell'avv. OMISSIS

Il Consiglio,

ritenuto che l'**Avv. OMISSIS** ha ritenuto di dover ritirare la propria comunicazione del 20/1/2026;

DISPONE

non luogo a provvedere;

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 15.52.

Viene ripreso il punto 12.

Spese per convegni delle associazioni forensi inseriti nel primo semestre POF 2026

Delibera n. 2026/02/17_21

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

premesso che, nella seduta del 17.02.2026, è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa relativa al primo semestre 2026;

ritenuto che le Associazioni, i cui eventi formativi proposti ed inseriti nel sopra indicato POF, hanno l'onere di presentare, almeno e non oltre 30 giorni prima della data dell'evento, ai sensi del vigente "Regolamento interno per la contabilità" del Consiglio dell'Ordine, la richiesta di contributo economico, con espressa specificazione delle voci che si intende porre a carico del Consiglio dell'Ordine, fermo restando che, per i convegni organizzati in collaborazione con le Associazioni Forensi, è previsto un tetto massimo di spesa pari ad **euro 250,00 (IVA compresa) per ciascun evento**, importo superabile esclusivamente in relazione ad iniziative di particolare interesse formativo, previo motivato provvedimento consiliare;

DELIBERA

di approvare per i motivi sopra indicati, le seguenti spese preventivate dalle Associazioni Forensi per l'organizzazione dei seguenti eventi formativi inseriti nel P.O.F. del primo semestre 2026:

- a) le spese relative al servizio hostess per la rilevazione delle presenze e collegamento da remoto**, sino all'importo di euro 250,00 iva compresa in favore dell' "AMI Sezione Siracusa/ Movimento Forense, sezione di Siracusa" per l'evento del 20 marzo 2026;
- **le spese relative al servizio hostess per la rilevazione delle presenze**, sino all'importo di euro 120,00 iva compresa in favore "Associazione Avvocati Amministrativisti di Siracusa M. Corpaci e Messina" per l'evento del 27 marzo 2026;
 - **le spese relative al servizio hostess per la rilevazione delle presenze e cavalieri**, sino all'importo di euro 120,00 iva compresa in favore AIGA, sezione Siracusa, per l'evento del 17 aprile 2026;
 - **le spese relative al preventivo allegato** sino all'importo di euro 250,00 iva compresa in favore Associazione Giuristi Democratici per l'evento del 12 giugno 2026;
 - **le spese relative al servizio hostess per la rilevazione delle presenze e cavalieri** sino all'importo di euro 120,00 iva compresa in favore dell'Associazione AIGA, Sezione Siracusa, per l'evento del 19 giugno 2026;
- b) di dare un contributo economico nella misura di euro 500,00** per l'evento "*Agon - Processo a Creonte*" previsto per la data del 22 maggio 2026;
- c) di dare atto che le dette spese saranno imputate come segue:** le spese di cui alla lettera a) e lettera b);

Dispone che la presente delibera, visto l'impegno di spesa venga pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ordine.

Si dà atto stante l'impegno di spesa dell'astensione dell'avv. Matilde Lipari, R.C.P.T. dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16.02.

13. Avvio del procedimento di cancellazione Avvocati per mancanza di requisiti ex art. 17 comma 9 e art. 21 Legge 247/2012 - – art. 17, comma IX, lett. c) - art. 21, commi I e IV – L. n. 247/2012 – D.M. n. 47 del 25/02/2016.

Delibera n. 2025/02/17_22

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale dell'avv. **OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

premesso che l'**art. 17, comma IX, L. 247/2012, lettera c)**, prevede che *“la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale (...) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21”*;

premesso che, a sua volta, **all'art. 21, L. 247/2012, i commi I e IV**, prevedono: che *“la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”* e che *“le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (comma I)* e che *“la mancanza della effettività, continuatività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo e che “la procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12” (comma IV)*;

premesso che il regolamento a cui allude il comma I dell'art. 21 sopra citato è stato approvato con **D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47**, il quale prevede ai **commi II e III, dell'art. 2** quanto segue:

comma II

“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge”.

comma III

“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge”;

premesso che lo stesso **D.M. n. 47/2016, all'art. 3**, prevede che *“la cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi” (comma I)* e che lo stesso consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, deve invitare *“l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni” (comma II)*;

ritenuto che la parte interessata, si trova nelle sotto riportate situazioni in ordine a ciascuno dei requisiti richiesti:

1. **titolarità di partita IVA attiva - NO**
2. **l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati – NO** – nei locali di via Rimembranza n. 40 a Rosolini SR – risulta ubicata una serigrafia – mai consegnate raccomandate dell'Ordine all'indirizzo in questione;
3. **titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine – SI - OMISSIS – NON FUNZIONANTE** – l'indirizzo non funziona: avendo tentato più volte con PEC la notifica di atti e provvedimenti gli stessi non risultavano consegnati – non risulta reperibile neanche nella residenza anagrafica, dove più volte sono state effettuate notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
4. **assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense – NO** – Anni 2020 – 2021 – 2022 -2023 – 2024 – 2025: crediti formativi 0 (zero);
5. **stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge – NO;**

ritenuto che **non** risultano allegate né constano le cause di esonero previste dagli **artt. art. 2 c. 1 D.M. 47/2016 e di cui ai commi VI e VII dell'art.21 L.P.,**

ritenuto, inoltre che -per quanto attiene alla posizione personale della parte interessata- risulta altresì acclarato:

- che **l'avv. OMISSIS** risulta più volte sospeso in ragione del mancato pagamento del contributo tassa Albo, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;
- che **l'avv. OMISSIS** risulta altresì sospeso in ragione del mancato invio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense del Modello 5, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, neanch'essi impugnati;

ritenuto che tali ultimi elementi, sebbene non concorrano all'individuazione puntuale e precisa dell'assenza dei requisiti di legge sopra elencati, tuttavia confortano il giudizio di sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione dell'iscritto, previ gli adempimenti e le garanzie previste dalla legge, atteso altresì che **l'avv. OMISSIS** non ha nemmeno presentato la dichiarazione di possesso delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del DM. N. 47/2016, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DELIBERA

di avviare nei confronti dell'**avv. OMISSIS** il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 21, comma I, lett. c), della legge n. 247/2012, come precisati dall'art. 2, commi II e III del D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47, ai sensi dell'art. 17, comma IX, lett. c) e comma XII, stesso legge, e dello stesso art. 21, comma II;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi IX e XII, L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di

iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.22.

Delibera n. 2025/02/17_23

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale dell'avv. **OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

premesso che l'**art. 17, comma IX, L. 247/2012, lettera c)**, prevede che *“la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale (...) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21”*;

premesso che, a sua volta, **all'art. 21, L. 247/2012, i commi I e IV**, prevedono: che *“la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”* e che *“le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (comma I)* e che *“la mancanza della effettività, continuatività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo e che “la procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12” (comma IV);*

premesso che il regolamento a cui allude il comma I dell'art. 21 sopra citato è stato approvato con **D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47**, il quale prevede ai **commi II e III, dell'art. 2** quanto segue:

comma II

“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge”.

comma III

“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge”;

premesso che lo stesso **D.M. n. 47/2016, all'art. 3**, prevede che *“la cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi” (comma I)* e che lo stesso consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, deve invitare *“l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni” (comma II);*

ritenuto che la parte interessata, si trova nelle sotto riportate situazioni in ordine a ciascuno dei requisiti richiesti:

- 1. titolarità di partita IVA attiva – NO;**
- 6. l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati – NO** - nei locali di viale Santa Panagia n. 136/A Siracusa - mai consegnate raccomandate dell'Ordine all'indirizzo in questione;
- 7. titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine – SI - OMISSIS – NON FUNZIONANTE** – l'indirizzo non funziona: avendo tentato più volte con PEC la notifica di atti e provvedimenti gli stessi non risultavano consegnati;
- 2. assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense – NO-** Anni 2020 – 2021 – 2022: crediti formativi 0 (zero) – esonerato dalla formazione dal 21/3/2023;
- 3. stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge – NO;**

ritenuto che **non** risultano allegate né constano le cause di esonero previste dagli **artt. art. 2 c. 1 D.M. 47/2016 e di cui ai commi VI e VII dell'art.21 L.P.**;

ritenuto, inoltre che -per quanto attiene alla posizione personale della parte interessata- risulta altresì acclarato:

- che **l'avv. OMISSIS** risulta più volte sospeso in ragione del mancato pagamento del contributo tassa Albo, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;
- che **l'avv. OMISSIS** risulta sospeso in ragione del mancato invio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense del Modello 5, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, neanch'essi impugnati;

ritenuto che tali ultimi elementi, sebbene non concorrano all'individuazione puntuale e precisa dell'assenza dei requisiti di legge sopra elencati, tuttavia confortano il giudizio di sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione dell'iscritto, previ gli adempimenti e le garanzie previste dalla legge, atteso altresì che **l'avv. OMISSIS** non ha nemmeno presentato la dichiarazione di possesso delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del DM. N. 47/2016, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DELIBERA

di avviare nei confronti dell'**avv. OMISSIS**, il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 21, comma I, lett. c), della legge n.

247/2012, come precisati dall'art. 2, commi II e III del D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47, ai sensi dell'art. 17, comma IX, lett. c) e comma XII, stesso legge, e dello stesso art. 21, comma II;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi IX e XII, L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.23.

Delibera n. 2025/02/17_24

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale dell'avv. **OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

premesso che **l'art. 17, comma IX, L. 247/2012, lettera c)**, prevede che *“la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale (...) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21”*;

premesso che, a sua volta, **all'art. 21, L. 247/2012, i commi I e IV**, prevedono: che *“la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”* e che *“le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (comma I)* e che *“la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo e che “la procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12” (comma IV)*;

premesso che il regolamento a cui allude il comma I dell'art. 21 sopra citato è stato approvato con **D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47**, il quale prevede ai **commi II e III, dell'art. 2** quanto segue:

comma II

“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));

- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge”.

comma III

“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge”;

premesso che lo stesso **D.M. n. 47/2016, all'art. 3**, prevede che *“la cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi” (comma I)* e che lo stesso consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, deve invitare *“l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni” (comma II)*;

ritenuto che la parte interessata, si trova nelle sotto riportate situazioni in ordine a ciascuno dei requisiti richiesti:

1. **titolarità di partita IVA attiva – NO;**
2. **l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati – NO** - nei locali di OMISSIS - mai consegnate raccomandate dell'Ordine all'indirizzo in questione;
3. **titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine – SI - OMISSIS – NON FUNZIONANTE** – l'indirizzo non funziona: avendo tentato più volte con PEC la notifica di atti e provvedimenti gli stessi non risultavano consegnati;
4. **assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense – NO**- Anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024: crediti formativi 0 (zero) – esonerata dalla formazione dal 22/7/2025;
5. **stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge – NO;**

ritenuto che **non** risultano allegate né constano le cause di esonero previste dagli **artt. art. 2 c. 1 D.M. 47/2016 e di cui ai commi VI e VII dell'art.21 L.P.**;

ritenuto, inoltre che -per quanto attiene alla posizione personale della parte interessata- risulta altresì acclarato:

- che **l'avv. OMISSIS** risulta più volte sospesa in ragione del mancato pagamento del contributo tassa Albo, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;
- che **l'avv. OMISSIS** risulta sospesa in ragione del mancato invio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense del Modello 5, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, neanch'essi impugnati;

ritenuto che tali ultimi elementi, sebbene non concorrano all'individuazione puntuale e precisa dell'assenza dei requisiti di legge sopra elencati, tuttavia confortano il giudizio di sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione dell'iscritto, previ gli adempimenti e le garanzie

previste dalla legge, atteso altresì che l'avv. OMISSIS non ha nemmeno presentato la dichiarazione di possesso delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del DM. N. 47/2016, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DELIBERA

di avviare nei confronti dell'avv. OMISSIS, il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 21, comma I, lett. c), della legge n. 247/2012, come precisati dall'art. 2, commi II e III del D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47, ai sensi dell'art. 17, comma IX, lett. c) e comma XII, stesso legge, e dello stesso art. 21, comma II;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi IX e XII, L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.23.

Delibera n. 2025/02/17_25

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale dell'avv. OMISSIS, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

premesso che l'**art. 17, comma IX, L. 247/2012, lettera c)**, prevede che *“la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale (...) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21”*;

premesso che, a sua volta, **all'art. 21, L. 247/2012, i commi I e IV**, prevedono: che *“la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”* e che *“le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (comma I)* e che *“la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo e che “la procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12” (comma IV)*;

premesso che il regolamento a cui allude il comma I dell'art. 21 sopra citato è stato approvato con **D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47**, il quale prevede ai **commi II e III, dell'art. 2** quanto segue:

comma II

“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge”.

comma III

“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge”;

premesso che lo stesso **D.M. n. 47/2016, all'art. 3**, prevede che “la cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi” (**comma I**) e che lo stesso consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, deve invitare “l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni” (**comma II**);

ritenuto che la parte interessata, si trova nelle sotto riportate situazioni in ordine a ciascuno dei requisiti richiesti:

1. **titolarità di partita IVA attiva – NO;**
2. **l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati – NO** - nei locali di OMISSIS – mai consegnate raccomandate dell'Ordine all'indirizzo in questione;
3. **titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine – SI - OMISSIS – NON FUNZIONANTE** – l'indirizzo non funziona: avendo tentato più volte con PEC la notifica di atti e provvedimenti gli stessi non risultavano consegnati;
4. **assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense – NO**- Anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 e 2025: crediti formativi 0 (zero) – risultante ‘non abilitata’;
5. **stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge – SI;**

ritenuto che **non** risultano allegate né constano le cause di esonero previste dagli **artt. art. 2 c. 1 D.M. 47/2016 e di cui ai commi VI e VII dell'art.21 L.P.**;

ritenuto, inoltre che -per quanto attiene alla posizione personale della parte interessata- risulta altresì acclarato:

- che l'avv. [REDACTED] risulta sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa Albo, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e

comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

- che l'avv. [REDACTED] risulta sospesa in ragione del ripetuto mancato invio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense del Modello 5, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, neanch'essi impugnati;

ritenuto che tali ultimi elementi, sebbene non concorrano all'individuazione puntuale e precisa dell'assenza dei requisiti di legge sopra elencati, tuttavia confortano il giudizio di sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione dell'iscritto, previ gli adempimenti e le garanzie previste dalla legge, atteso altresì che l'avv. [REDACTED] non ha nemmeno presentato la dichiarazione di possesso delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del DM. N. 47/2016, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DELIBERA

di avviare nei confronti dell'avv. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 21, comma I, lett. c), della legge n. 247/2012, come precisati dall'art. 2, commi II e III del D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47, ai sensi dell'art. 17, comma IX, lett. c) e comma XII, stesso legge, e dello stesso art. 21, comma II;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi IX e XII, L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

Delibera n. 2025/02/17_26

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale dell'avv. [REDACTED], alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

premesso che l'art. 17, comma IX, L. 247/2012, lettera c), prevede che *“la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale (...) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21”*;

premesso che, a sua volta, all'art. 21, L. 247/2012, i commi I e IV, prevedono: che *“la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”* e che *“le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (comma I)* e che *“la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo e che “la procedura deve prevedere il*

contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12” (comma IV);

premesso che il regolamento a cui allude il comma I dell’art. 21 sopra citato è stato approvato con **D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47**, il quale prevede ai **commi II e III, dell’art. 2** quanto segue:

comma II

“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge”.

comma III

“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge”;

premesso che lo stesso **D.M. n. 47/2016, all’art. 3**, prevede che *“la cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi” (comma I)* e che lo stesso consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, deve invitare *“l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni” (comma II);*

ritenuto che la parte interessata, si trova nelle sotto riportate situazioni in ordine a ciascuno dei requisiti richiesti:

- 1. titolarità di partita IVA attiva – SI –** [REDACTED];
- 2. l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati – NO** - nei locali di OMISSIS - mai consegnate raccomandate dell’Ordine all’indirizzo in questione – anzi lo stesso risulta risiedere a [REDACTED] come da notifica compiutasi in [REDACTED];
- 3. titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine – NO;**
- 4. assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense** - Esonerato dalla formazione dal 19/11/2020;
- 5. stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge – NO;**

ritenuto che **non** risultano allegate né constano le cause di esonero previste dagli **artt. art. 2 c. 1 D.M. 47/2016 e di cui ai commi VI e VII dell'art.21 L.P.**;

ritenuto, inoltre che -per quanto attiene alla posizione personale della parte interessata- risulta altresì acclarato:

- che **l'avv. OMISSIS** risulta sospeso in ragione del reiterato mancato pagamento del contributo tassa Albo, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;
- che **l'avv. OMISSIS** risulta sospeso in ragione del ripetuto mancato invio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense del Modello 5, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, neanch'essi impugnati;

ritenuto che tali ultimi elementi, sebbene non concorrano all'individuazione puntuale e precisa dell'assenza dei requisiti di legge sopra elencati, tuttavia confortano il giudizio di sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione dell'iscritto, previ gli adempimenti e le garanzie previste dalla legge, atteso altresì che **l'avv.** non ha nemmeno presentato la dichiarazione di possesso delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del D.M. N. 47/2016, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DELIBERA

di avviare nei confronti dell'**avv. OMISSIS** il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 21, comma I, lett. c), della legge n. 247/2012, come precisati dall'art. 2, commi II e III del D.M. del 25 febbraio 2016, n. 47, ai sensi dell'art. 17, comma IX, lett. c) e comma XII, stesso legge, e dello stesso art. 21, comma II;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi IX e XII, L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.25.

14. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza dei requisiti ex art. 17 comma 10-12 L. 247/2012 e superamento del periodo di pratica.

Delibera n. 2025/02/17_27

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai

impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b), prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che il **dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED];
- è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dal [REDACTED];
- ha compiuto il periodo di pratica in data [REDACTED];
- ha visto scadere la propria abilitazione al patrocinio in data [REDACTED];

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”, si applicassero “fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS** il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 24/03/2011**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.28.

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale della **dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la dott.ssa OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che la **dott.ssa OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED];
- non è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio;
- ha compiuto il periodo di pratica in data [REDACTED];

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti della **dott.ssa OMISSIS**, il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 09/05/2020**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di

iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.28.

Delibera n. 2025/02/17_29

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **il dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED];

- non è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio;

- ha compiuto il periodo di pratica in data [REDACTED];

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS**, il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 21/07/2021**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.29.

Delibera n. 2025/02/17_30

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **il dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal **10/2/2015**
- non è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio;
- ha compiuto il periodo di pratica in data **5/11/2016**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato*

dal comma 1 del presente articolo”, si applicassero “fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”.

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS** il procedimento costatazione della cancellazione automatica d’ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall’Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell’art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 24/02/2021;**

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all’interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell’Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all’Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti alle ore 16.30.

Delibera n. 2025/02/17_31

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS** alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l’art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che “*La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **il dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED];
- è iscritto all’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dal [REDACTED];
- ha compiuto il periodo di pratica in data [REDACTED];
- ha visto scadere la propria abilitazione al patrocinio in data [REDACTED];

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all’art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell’entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell’art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016;**

che l'**art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933**, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'**art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51** aveva previsto, al **comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS** il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 27/11/2018**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.30.

Delibera n. 2025/02/17_32

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che il **dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che l'**art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)”*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che il **dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED];

- non è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio;
- ha compiuto il periodo di pratica in data **3/1/2017**;

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS** il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 14/04/2021**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.30.

Delibera n. 2025/02/17_33

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale della **dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b), prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)”*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che la **dott.ssa OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal **18/04/2013**;
- non è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo;
- ha compiuto il periodo di pratica in data **27/1/2012**

che trova applicazione la normativa vigente, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **dopo** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **dopo il 2/6/2016**;

DELIBERA

di avviare nei confronti della **dott.ssa OMISSIS** il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 18/04/2023**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.31.

Delibera n. 2025/02/17_34

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che il **dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che il **dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal **16/11/2018**
- non è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo;
- ha compiuto il periodo di pratica in data **8/09/2024**;

che trova applicazione la normativa vigente, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **dopo** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **dopo il 2/6/2016**;

DELIBERA

di avviare nei confronti del **dott. OMISSIS**, il procedimento costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, **a far tempo dal 06/11/2024**;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.31.

Delibera n. 2025/02/17_35

Il Consiglio,

ritenuto che, alla luce delle verifiche effettuate con riferimento alle posizioni dei Praticanti morosi, per i quali è stata accertata l'intervenuta scadenza del periodo di iscrizione al relativo Registro e agli elenchi allegati, di cui alla lettera b) dell'art. 17, comma IX, L.P., sono emerse posizioni di Dottori ancora iscritti a detti Registro ed elenchi, in condizione del tutto analoga a quella dei loro Colleghi definita con le delibere che precedono;

ritenuto gli interessati sono:

OMISSIS

ritenuto, tuttavia, di dover procedere per questi ultimi all'avvio dei rispettivi procedimenti per la loro cancellazione nelle prossime sedute ordinarie utili, in ragione del carico ulteriore degli adempimenti che potrebbero gravare sulla Segreteria, già oberata degli altri incombenti, oltre che da quelli che deriveranno dalle comunicazioni di avvio dei procedimenti oggi deliberate nei confronti di Avvocati e Praticanti;

ritenuto che, avuto riguardo ai procedimenti oggi avviati e a quelli da avviare, è opportuno scaglionare per gruppi di nn. 5 interessati i provvedimenti di avvio dei procedimenti nei confronti dei dottori di cui al superiore elenco per ciascuna seduta a partire dalla prima di aprile del 2026;

DELIBERA

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 7/4/2026;

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 21/4/2026;

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 5/5/2026;

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 19/5/2026;

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 9/6/2026;

di rinviare la trattazione dei procedimenti di costatazione della cancellazione automatica d'ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012, relativi a

OMISSIS

alla seduta ordinaria del 23/6/2026;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.36.

15. Richiesta agli enti comunali della Provincia di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa - alla Regione Siciliana – all'A.S.P. di Siracusa - alla Sovrintendenza - al CIAPI - Consorzio Asi - all'INDA, - alla Prefettura e altri enti di conoscere se presso di loro risultano essere dipendenti soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o soggetti che utilizzano il titolo di Avvocato.

Delibera n. 2026/02/17_36

Il Consiglio,

visti l'atto 'di significazione richiesta riesame' (prot. 1096 del 10/02/2025), l'atto di integrazione (prot.1097 del 10/2/2025) con l'atto di ulteriore integrazione (prot. 1099 del 10/2/2025), sono stati segnalati tutta una serie di "fattispecie in assoluto spregio della vigente normativa professionale forense in tema di dipendenza pubblica ed esercizio della professione";

ritenuto che, alla luce di tali segnalazioni e della documentazione a corredo, il COA -dopo aver avviato nei confronti di nn. 6 Avvocati, segnalati nominativamente, i relativi procedimenti di verifica e controllo- ha disposto, con delibera **n. 2025/03/04_05 della seduta del 4/3/2025**, darsi avvio ad analoghi procedimenti nei confronti degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale tenuto da questo Ordine;

ritenuto che detto controllo, il cui procedimento è stato avviato con delibera **n. 2025/03/18_28 della seduta del 18/3/2025**, previa individuazione dei professionisti interessati, è stato portato a termine con successive deliberazioni inerenti ai singoli professionisti;

ritenuto che, sempre avuto riguardo alla predetta segnalazione, è stato altresì disposto con delibera **n. 2025/05/20_23** un controllo più esteso, al fine di verificare l'eventuale esistenza di situazioni in cui iscritti all'Albo degli Avvocati si trovino a dover svolgere attività, funzioni o compiti presso Enti Pubblici o altre propaggini amministrative, dando così avvio procedimento di verifica nei confronti di iscritti all'Albo degli Avvocati, che lavorino o collaborino a diverso titolo, con enti comunali della Provincia di Siracusa, con la Provincia Regionale di Siracusa, con l'A.S.P. di Siracusa – con la Sovrintendenza - al CIAPI - Consorzio ASI - all'INDA, - alla Prefettura e altri enti;

ritenuto che l'avvio del procedimento è stato comunicato con **nota prot. 3599/2025 del 27/5/2025**, con la quale è stato chiesto, posto il limite di cui all'art. 16, comma I, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di accedere ai documenti in possesso di codesta Amministrazione che contengono le seguenti informazioni:

- nome e cognome dei propri dipendenti, dei collaboratori di codesti Enti a diverso titolo, non inquadrati in organico ma, allo stato, percipienti compensi per le attività o funzioni svolte, che risultino all'Ente in indirizzo avere svolto in passato o svolgere attualmente la professione di Avvocato ovvero in possesso della laurea in giurisprudenza;

in subordine e nel caso fosse risultata onerosa la ricerca dei superiori dati, di accedere, per ciascuno degli Enti in indirizzo, mediante trasmissione di copia,

- al documento contenente l'anagrafe dei dipendenti di ciascuno degli Enti in indirizzo;
- ovvero agli elenchi dei collaboratori di codesti enti a diverso titolo, non inquadrati in organico ma, allo stato, percipienti compensi per le attività o funzioni svolte;

ritenuto che, con **nota prot. 5761 del 13/10/2025**, è stata sollecitata dal Responsabile del Procedimento -fra gli altri- una risposta da parte di alcuni Enti che ancora non l'avevano fornita, comunicazione ribadita con ulteriori note di sollecito **prot. 6322/2025 del 6/11/2025 e prot. 580/2026 3/2/2026**;

ritenuto che con la **Delibera n. 2026/01/27_28** il COA di Siracusa ha ritenuto opportuno estendere il controllo come già disposto su dipendenti soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o soggetti che utilizzano il titolo di Avvocato ai seguenti Organismi Pubblici:

Consorzio Universitario di Siracusa (Università degli Studi di Messina) con sede a Siracusa;

C.U.M.O. – Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale con sede a Noto SR;

ritenuto che è stata sollecitata a questi ultimi una risposta nel senso detto dal Responsabile del Procedimento con **nota prot. 580/2026 del 3/2/2026**;

ritenuto che nelle more sono arrivate risposte:

dal **Comune di CARLENTINI** con nota acquisita a **prot. 695/2026 del 9/2/2026**, nella quale è riferito che in quel Comune risulta solo un avvocato, **Avv. OMISSIS**, già iscritto all'elenco speciale ex art. 23 L.P., e non già altri Avvocati né Praticanti -attualmente iscritti all'Albo o al Registro- che svolgono lavoro alle dipendenze di detto Comune, risultandone altri non più iscritti siccome cancellati ovvero laureati in giurisprudenza mai iscritti;

dalla **Prefettura di SIRACUSA** con nota acquisita a **prot. 667/2026 del 06/02/2026**, nella quale è riferito che in in quella P.A. non risultano segnalati né Avvocati né Praticanti che svolgono lavoro alle dipendenze o in collaborazione con detto Ente;

dal **C.U.M.O. – Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale con sede a Noto SR** con nota acquisita a **prot. 732/2026 del 10/02/2026** nella quale è riferito che non risultano segnalati né Avvocati né Praticanti che svolgono lavoro alle dipendenze di tale Consorzio;

dal **Comune di FERLA** con nota acquisita a **prot. 814/2026 del 16/02/2026**, nella quale è riferito che non risultano segnalati né Avvocati né Praticanti che svolgono lavoro alle dipendenze di tale Consorzio, risultando segnalato solo l'**avv. OMISSIS** quale esperto del Sindaco 'nella materie di sua esclusiva competenza';

dall'**INDA Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa** con nota acquisita a **prot. 750/2026 del 11/02/2026**, nella quale è riferito che non risultano segnalati né Avvocati né Praticanti che svolgono lavoro alle dipendenze di tale Fondazione, risultando solo incaricati per collaborazioni episodiche di vario tipo gli **avv.ti OMISSIS**

DELIBERA

di dichiarare chiuso e definito il procedimento di accertamento e di verifica nei confronti di iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti, collaboranti a diverso titolo, con i seguenti Enti pubblici:

Comune di CARLENTINI

Prefettura di SIRACUSA

CUMO di NOTO SR

Comune di FERLA

I.N.D.A. di SIRACUSA

di prorogare i termini del procedimento volto ad acquisire le informazioni sulla presenza o assenza di Avvocati o praticanti in seno alle rispettive Dotazioni Organiche dei seguenti Enti:

Consorzio Universitario di Siracusa (Università degli Studi di Messina) con sede a Siracusa

Comune di FRANCOFONTE

Comune di CASSARO

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

La presente delibera risulta approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.36.

Alle **ore 16.37** la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Sebastiano MALLIA)

Il Presidente

(Avv. Antonio RANDAZZO)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Il presente verbale si compone di **nn. 42 (quarantadue)** pagine, inclusa la presente ed un allegato.

Il Presidente
(Avv. Antonio RANDAZZO)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il Consigliere Responsabile della pubblicazione
(Avv. Elena Finocchiaro)

Si conferma che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa
(Avv. Salvatore Belfiore)